

TRIBUNALE DI FERRARA - SEZIONE LAVORO

Ricorso (con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

La sig.ra MINASOLA Francesca Paola, nata a Palermo il 14.8.1977 (C.F.:MNS FNC 77N54 G273V), ivi residente, Via Livio Bassi, 4, domiciliata a Ferrara, Via della Grotta, 8, presso l'avv. Mariastella Ture (C.F.: TRU MST 73A43 L049D – pec: mariastella.ture@ordineavvocatiferrara.eu – fax 053220421), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Marchese (C.F.: MRC GNN 63A30 F158B – pec: marchese.giov@pec.giuffre.it, fax 090/679645), del Foro di Messina, per procura in calce al presente atto, espone e chiede quanto segue.

^ ^ ^

La ricorrente è docente di scuola primaria. Ha acquisito l'idoneità per l'insegnamento nella scuola materna ai fini abilitati giusto concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con DD del 6.4.1999, espletato presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, come attestato dal certificato in atti del 5.6.2002. Quindi, ha acquisito l'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria giusta selezione pubblica, mediante partecipazione al corso concorso ex D.M. 85/2005 svoltosi presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo, con esame conclusivo svoltosi il 20.3.2008, i cui atti sono stati approvati dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, come da attestazione del 28.5.2008.

La ricorrente, ai fini dell'accesso ai ruoli per l'assunzione, ha chiesto ed ottenuto l'inserimento nella GAE, il cui ultimo aggiornamento triennale è quello degli anni 2015 / 2017. Ha prestato servizio precario per circa 16 anni, tra scuola paritaria e scuola pubblica.

Avendo partecipato al piano straordinario di assunzione, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015 n. 107, per l'anno scolastico 2015/2016, la ricorrente è stata, quindi, assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato stipulato in data 30.11.2015, con decorrenza giuridica dall'1.9.2015, con



assegnazione di sede provvisoria presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la l'Emilia Romagna.

A seguito delle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2016/2017 - nel caso di specie, finalizzate all'assegnazione della sede definitiva, dopo aver presentato la relativa domanda, indicando le sedi in ordine di preferenza - con nota del 2.8.2016, il MIUR ha comunicato di aver proceduto all'assegnazione della sede, per il triennio a venire, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara, Emilia Romagna Ambito 0005, presso il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) di Ferrara.

Sicchè, la ricorrente è stata assegnata nell'ambito Emilia Romagna 0005, nell'ambito dell'USP di Ferrara, al n. 57 nell'ordine di scelta indicato nella domanda di mobilità; invece che, come di diritto - in base al punteggio in graduatoria e, comunque, in base al punteggio che avrebbe dovuto avere di diritto (non essendo stati conteggiati illegittimamente gli anni di servizio pre – ruolo svolti nella scuola paritaria) - presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale di Palermo, ed in particolare in uno degli ambiti in cui si suddivide, indicati nella domanda di mobilità (nell'ordine, 0017, 0018, 0020, 0021, 0019, 0022), dove esistevano posti disponibili, che sono stati assegnati, invece, a docenti con punteggio inferiore al suo, come si evince dal bollettino della mobilità docenti scuola primaria, pubblicato dall'USP di Palermo in data 29.7.2016.

Nelle more, per non perdere il posto di lavoro, la ricorrente è stata costretta a prendere servizio nella sede illegittima assegnatale, in dispregio del suo diritto soggettivo.

^ ^ ^

Fatto sta che la procedura di assegnazione definitiva della sede, disposta dal MIUR, a circa 1200 km di distanza da quella prescelta dalla sig.ra Minasola (che come prima scelta aveva chiesto l'Ambito Territoriale di Palermo, indicando nell'ordine i sottoambiti 0017, 0018, 0020, 0021, 0019, 0022; poi, gli altri ambiti territoriali delle altre province della Sicilia, come si riscontra nella domanda di mobilità), è illegittima, tanto più perché posta in essere in dispregio dei criteri del merito in base al punteggio (tanto più di quello di diritto, di



gran lunga superiore a quello illegittimamente attribuito, con grave mortificazione della lunga attività lavorativa svolta), della domanda e di vicinanza in relazione al criterio di prossimità tra province (come si evince nella nota dell'USR Sicilia, allegata), ed è grandemente lesiva dei suoi diritti soggettivi.

Valgono, quindi, le seguenti considerazioni di

DIRITTO

A) SULLA QUESTIONE DEL PUNTEGGIO

1- Illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 ed Illegittimità dell'O.M. n. 241 di pari data per violazione della legge 13.7.2015 e smi. - Violazione del diritto soggettivo della ricorrente. - Errata attribuzione del punteggio ai fini della mobilità in considerazione degli anni di servizio pre ruolo.

Si consideri, innanzitutto, che l'attribuzione del punteggio da parte del MIUR, ai fini della mobilità, nel caso di specie, di punti 7 (+ 6 = 13, ai fini del ricongiungimento, nell'ambito di residenza Sicilia 0017), è manifestamente errata e, comunque, illegittima e va modificata.

La ricorrente ha prestato servizio, con contratti annuali a tempo determinato, per ben 15 anni presso l'Istituto Paritario "Cuore Immacolato di Maria Scuola dell'Infanzia e Primaria" di Palermo, per gli anni scolastici dal 1999/2000 a quello 2013/2014; e, quindi, nella scuola statale per l'anno scolastico 2014/2015.

Nella tabella riportata nell'allegato D del CCNI della mobilità dell'8.4.2016, a proposito dell'anzianità di servizio, è previsto, per il servizio pre ruolo nella scuola dell'infanzia, il riconoscimento di punti 3 per ogni anno. Ma, tali punti, per il suddetto periodo svolto presso la scuola patitaria, non sono stati riconosciuti nonostante lo stato di servizio prodotto con la domanda di mobilità. Con la conseguenza che il punteggio di 7 non risponde affatto all'anzianità.

Pertanto, un preliminare motivo di censura e di discriminazione (che si coglie leggendo la tabella riportata allegato D del CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016, a proposito della valutazione dell'anzianità di servizio), è quello relativo alla determinazione del punteggio, atteso che, in base alla valutazione dell'anzianità di



servizio, nel caso di specie, non sono stati conteggiati – perché illegittimamente non previsti dalla censurata disciplina contrattuale - gli anni di servizio svolti presso la scuola paritaria (che sono, invece, regolarmente conteggiati nel calcolo del punteggio nelle GAE, ai fini dell'accesso sul ruolo in base alla disciplina ordinaria di cui all'art. 399 del D.Lgs n. 297/1994, come, per ultimo, previsto dal D.M. n.94 del 23.2.2016).

Anche in tal caso, quindi, il CCNI dell'8.4.2016 sulla mobilità (in particolare si veda la tabella riportata allegato D) si appalesa illegittimo ed in contrasto con la legge 107/2015 (oltre che, comunque, con il D.Lgs n. 297/1994). A tal riguardo, in particolare, l'art. 1, comma 114, della legge 107/2015, prevede che: *“Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.”*. Per cui, non si fanno distinzioni alcune tra istituzioni scolastiche statali e/o di altro tipo.

Si tratta di un fatto oltrè che di una discriminazione manifestamente illegittima.

Su tale punto, la giurisprudenza è intervenuta con numerose pronunce che hanno disapplicato la norma contrattuale qui impugnata (vale a dire il punto in esame della tabella riportata allegato D del CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016) e riconosciuto



l'equipollenza tra servizio di insegnamento prestato presso la scuola statale e periodo di insegnamento prestato presso la scuola paritaria, pubblica o privata che sia.

D'altronde, solo per completezza, si rileva che lo stesso legislatore – per eliminare ogni dubbio – era intervenuto per dare equivalenza in modo inequivoco tra scuola statale e scuola paritaria con la legge 10.3.2000 n. 62, il cui art. 1, al comma 2, prevede che *“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6”.*

La ricorrente, come risulta dall'attestato di servizio prodotto agli atti, ha svolto, ininterrottamente, per circa 15 anni, attività di insegnamento presso la Scuola Paritaria “Cuore Immacolato di Maria” ed un anno presso la Scuola Statale Infanzia I.C. Cesare Battisti, come insegnante di posto comune. Nonostante ciò, per il servizio reso per 15 anni nella predetta scuola paritaria, non le è stato attribuito alcun punteggio. Invece, andavano attribuiti, quanto meno, punti 3, come previsti nella stessa tabella dell'allegato D del CCNI sulla mobilità, riconosciuti, invece, ai colleghi che avevano svolto lo stesso servizio pre-ruolo presso le scuole statali.

Pertanto, ai fini della mobilità, vanno riconosciuti alla ricorrente punti (3 x 15) 45 da aggiungere a quelli di 7 (+ 7 nell'ambito di residenza) riconosciuti dal MIUR, indicati nella domanda di mobilità notificata, per un totale di punti (7 + 45) 52.

Senza tacere il fatto che, secondo altro più recente orientamento, i punti per il servizio svolto nella scuola dell'infanzia andrebbero riconosciuti appieno, a prescindere se scolti o meno nella scuola primaria; e quindi punti 6 per ogni anno di servizio.

Pertanto, in questa sede, in via preliminare, va riconosciuto il punteggio spettante di diritto, ai fini della mobilità, calcolando anche gli anni di servizio svolti presso la scuola paritaria.



Per quanto sopra, quindi, il punteggio di 7 (+ 6 = 13 nell'ambito 0017 di ricongiungimento), attribuito da MIUR, in realtà non è quello corretto, non rispecchiando esattamente gli anni di servizio effettivamente svolti, avendo, la ricorrente diritto al riconoscimento di almento 52 punti.

^^^

B) SULLA QUESTIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLA SEDE A PALERMO

2- Disparità di trattamento – Illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 ed Illegittimità dell'O.M. n. 241 di pari data per violazione della legge 13.7.2015 e smi - Violazione del diritto soggettivo della ricorrente.

2.1) Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione – costituente il bando della mobilità finalizzato all'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con sede provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 con il piano straordinario di cui alla legge n. 107/2015 - hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti partecipanti (non vincitori) al concorso 2012 inseriti nella graduatoria di merito (non abilitante all'insegnamento per i non vincitori) e quelli, come la ricorrente, provenienti dalle GAE (vincitori e/o, comunque, partecipanti a concorsi precedenti finalizzati all'abilitazione all'insegnamento) **che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.**

Sulla mobilità, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, infatti, si consideri quanto segue.

L'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che *"... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ..."*.



In effetti, nulla si dice, al comma 108 dei docenti di cui al comma 96 lettera a (cioè di quelli provenienti dalla GM del concorso 2012). Ma, nel contempo, nulla si dice nemmeno che a costoro potesse applicarsi la disciplina ordinaria della mobilità provinciale, vale a dire quella prevista per i docenti assunti in via ordinaria ai sensi dell'art. 399 del T.U. sulla scuola di cui al D.Lgs n. 207/1994.

Ed infatti, al comma 73, la stessa legge n. 107/2015 ha indicato, espressamente, i docenti assunti nell'anno 2015/2016 a cui applicare la mobilità ordinaria in sede provinciale in questi ricomprendendo, oltre ai docenti assunti in via ordinaria (indicati come assunti in c.d. fase 0), **esclusivamente**, i docenti assunti in via straordinaria in c.d. fase A, in cui sono ricompresi sia quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 sia quelli provenienti dalle GAE.

Pertanto, se avesse voluto estendere la mobilità ordinaria in via provinciale anche ai docenti assunti in via straordinaria in fase B ed in fase C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 (e solo per costoro), il legislatore della legge 107/2015 lo avrebbe precisato ed espressamente indicato.

D'altra parte, non si comprenderebbe una tale disparità di trattamento – che sarebbe illogica e contraddittoria – dal momento che lo stesso legislatore della legge 107/2015, per i docenti assunti in via straordinaria in fase A, non fa alcuna distinzione tra quelli provenienti dal concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae. E sempre lo stesso legislatore, al comma 108, nel periodo successivo (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), dove si occupa dell'assegnazione provvisoria, disciplina tale istituto per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, in modo eguale, senza fare alcuna distinzione tra GM concorso 2012 e Gae, assicurando parità di trattamento.

Ed allora, può dirsi con certezza che la legge n. 107/2015, a differenza di quanto è dato leggere nell'art. 6 del CCNI e quindi nell'O.M. n. 241 (artt. 8 e 9), non prevede alcuna disparità di trattamento né preferenza né fasi distinte tra i docenti assunti in via straordinaria in fase B e C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae; e quindi meno che mai prevede una mobilità provinciale per



primi diversa da quella nazionale per i secondi, dovendo tutti (entrambe le due categorie) partecipare, in via straordinaria, alla mobilità nazionale in base al punteggio.

2.2) Sull'illegittimità e disapplicazione delle norme contrattuali e dell'O.M. n.241 sulla mobilità, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, si consideri, ancora, quanto segue.

A) Innanzitutto, si osserva che le operazioni di mobilità in questione, nella parte in cui, nella seconda fase, hanno distinto la posizione dei docenti provenienti dal concorso 2012 e quelli provenienti delle Gae, senza considerare il punteggio, sono illegittime.

A.1) Per quanto si è detto, deve ritenersi pacifico che, illegittimamente, l'art. 6 del CCNI ha introdotto due fasi distinte di mobilità B e C tra le due categorie di cui qui si tratta, vale a dire i docenti assunti in via straordinaria (quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE) assunti in fase B e C. E lo stesso deve dirsi degli artt. 8 e 9 dell'O.M. n. 241.

Il suddetto art. 6, alla rubrica "FASE B", al comma 2, prevede che *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. ... "*; mentre, alla rubrica "FASE C" prevede che *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un*



ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; ...”.

Quindi, l'O.M. n. 241, tra le altre cose, all'art. 9, prevede: al comma 9, che “Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province”; al comma 10, che “Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali.”.

Dalla lettura di tali norme si desume che queste disciplinano delle precedenze non previste, assolutamente, dalla legge n.107/2015 e che, quindi, queste siano in chiara violazione con la legge stessa, con la conseguenza che tali norme (previste nel CCNI della mobilità e nell'O.M. n. 241) debbono ritenersi illegittime e come tali “tamquam non esset”, potendo il G.O., ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 165/2001, disapplicarle.

Peraltro, espressamente, l'art. 1, comma 196, della stessa legge n. 107/2015, ha stabilito che “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.”.

A.2) E' in considerazione di tali argomentazioni di diritto che si è già espresso in via cautelare il Tar di Roma, investito della questione della illegittimità ed annullamento dell'OM n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI di pari data, con le ordinanze citate in ricorso e prodotte agli atti, che già dopo il mese di dicembre (data del 5.12.2016 dell'U.P. di discussione dei primi ricorsi) potrebbe emettere le prime sentenze di merito.



Non vi è, dunque, né vi potrebbe giammai essere alcuna differenza, in tema di mobilità, in ordine all'assegnazione della sede definitiva tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere b) e c) (e cioè nelle fasi B e C), e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE.

In sostanza, anche in base alla legge 107/2015, deve valere il principio generale – che vale per tutti i concorsi e selezioni pubbliche – per il quale nella formazione delle graduatorie a tutti i partecipanti deve essere garantita la parità di trattamento, per cui tutti i docenti collocati nella graduatoria sulla mobilità 2016/2017 pubblicata il 29.7.2016 (prodotta agli atti), sia quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e sia quelli provenienti dalle GAE, devono partecipare alle operazioni di mobilità senza distinzione di fasi e a parità di condizioni su tutti gli ambiti a livello nazionale in base al punteggio.

Solo il punteggio, quindi, deve essere il criterio discriminante tra i partecipanti alla mobilità 2016/2017.

A conforto di ciò si osserva che, nelle more della decisione nel merito da parte del Tar di Roma ed in linea con le ordinanze cautelari già segnalate in ricorso e prodotte agli atti, sono stati già emanati alcuni provvedimenti dei Giudici del Lavoro che hanno accolto i ricorsi favorevolmente alla posizione dei docenti provenienti dalla Gae con punteggio superiore a quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 (nelle operazioni di mobilità della fase B e C), condividendo, quindi, le superiori considerazioni di diritto.

Peraltro, già prima di tali decisioni, una recentissimamente sentenza della S.C., in materia di pubblico impiego privatizzato, aveva fissato il principio generale per il quale *“Per quanto riguarda le assunzioni presso le P.A., nel caso di graduatorie successive ed ancora vigenti, i giudici della Cassazione, rinviando alla Corte d'appello di Roma la sentenza davanti a loro impugnata, hanno stabilito il seguente principio di diritto al quale la Corte territoriale dovrà attenersi: “In tema di impiego*



pubblico privatizzato, nel caso in cui la P.A. stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura di posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere prima (seguendo l'indirizzo applicativo dettato dagli artt. 2 della circolare della Funzione pubblica del 31 gennaio 1992 n. 8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993 n. 7)." (Cass. civ., sez. lav., 12.1.2016 n. 280).

E proprio in linea con tale principio di diritto, come si è detto, per casi identici a quello di cui si tratta, la giurisprudenza di merito si è pronunciata nel senso di ritenere illegittima ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento, anche quella operata nella fase B e C della mobilità di cui qui si tratta, ritenendo essere legittimo il solo criterio discreitivo del punteggio in graduatoria che tiene conto dell'anzianità di servizio, dei titoli del servizio, delle situazioni familiari e personali (cfr. Tribunale del Lavoro di Trani, ordinanza del 16.9.2016; Tribunale del Lavoro di Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016; Tribunale del Lavoro di Taranto, ordinanza del 20.9.2016). Per ultimo, si segnalano i seguenti ulteriori provvedimenti: Tribunale del Lavoro di Patti, ordinanza del 31.10.2016; Tribunale del Lavoro di Palermo (commento ordinanza su Orizzonte Scuola); Tribunale del Lavoro di Pavia, ordinanza dell'11.11.2016; Tribunale del Lavoro di Roma n. 3 ordinanze del 12.12.2016; Tribunale del Lavoro di Foggia, ordinanza del 21.12.2016; Tribunale del Lavoro di Vercelli, ordinanza del 3.1.2017; Tribunale del Lavoro Ferrara, ordinanza del 28.1.2017; Tribunale del Lavoro collegiale di Parma del 30.1.2017; Tribunale del Lavoro di Ravenna, ordinanza del 3.2.2017.



A.3) Per completezza di difesa (a conforto che la censurata discriminazione non trova fondamento alcuno e che anzi è manifestamente illegittima non solo sotto il profilo del diritto di uguaglianza tra lavoratori ex artt. 3 e 4 della Costituzione, ma anche sotto il profilo dell'imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 della Costituzione), appare opportuno precisare, ancora, quanto segue.

Innanzitutto, **va chiarito che i controinteressati provenienti dalla G.M. del concorso (solo a cattedre) 2012 non sono vincitori del concorso medesimo (perché altrimenti sarebbero stati già titolari di cattedra e non assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107/2015), ma, soltanto, partecipanti allo stesso e collocati nella relativa graduatoria di tale concorso.**

Ciò precisato, si osserva che già solo questo sancisce l'illegittima disparità di trattamento, non comprendendosi il perché i docenti (peraltro più giovani) provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli (più anziani) provenienti dalle GAE - peraltro, anche più titolati non solo perché hanno superato uno e/o più (nel caso di specie due) concorsi per titoli ed esami, per di più abilitanti all'insegnamento, ma anche per anzianità di servizio - che, addirittura, in base al punteggio ottenuto in sede di operazioni di mobilità, si pongono in graduatoria (nella specie, quella della mobilità docenti pubblicata il 29.7.2016) in posizione migliore (e ciò, peraltro, stranamente, riscontrandosi soltanto per gli assunti in fase B e C e non anche per gli assunti in fase A).

Ma vi è di più.

Si consideri che, come si evince dal relativo bando, il concorso del 2012 era un concorso, su base regionale, finalizzato esclusivamente all'assegnazione delle cattedre messe a disposizione, senza alcuna abilitazione all'insegnamento per i partecipanti non vincitori.

Infatti, il bando di concorso, contenuto nel D.M. del 24.9.2012 (che si produce), richiama in premessa, il D.I. n. 460 del 24.11.1998 (che si produce) che disciplina tutti i concorsi a cattedra. L'art. 5 di tale D.I. prevede che *“Per i candidati di cui agli articoli 2 e 4, ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di*



abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento". Il che sta a significare che i partecipanti al concorso in questione, non vincitori, privi di abilitazione, restano tali anche dopo il concorso.

Sicchè, costoro non solo non sono vincitori del concorso, ma, in quanto non vincitori, non sono nemmeno abilitati all'insegnamento (salvo che non lo fossero per altro titolo). Tale ultima circostanza è chiarita anche in un'interrogazione parlamentare pubblicata nel sito "Orizzonte Scuola" (la cui nota si allega in atti).

Per cui, già solo per questo, la posizione dei docenti collocati nelle GAE avrebbe dovuto essere, semmai, più considerevole di tutela di quella dei docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012. D'altronde, la "ratio" della legge n. 107/2015 (la cui emanazione è figlia della disciplina comunitaria e conseguenza delle sanzioni inflitte all'Italia dall'Unione Europea riguardo ai contratti a termine ripetuti nel tempo riguardanti, per l'appunto, i docenti provenienti dalle GAE) era quella dell'eliminazione del precariato, tant'è che, in un primo momento, era destinata soltanto ai docenti collocati nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione del personale ivi collocato (tutti abilitati all'insegnamento in base alla partecipazione ad uno o più concorsi per titoli ed esami a tale scopo finalizzati). Solo in via di emendamento la disciplina dell'assunzione straordinaria di cui alla legge n. 107/2015 è stata estesa anche ai soggetti partecipanti al concorso 2012 e collocati nella graduatoria di merito, che ne hanno potuto beneficiare.

Così facendo il legislatore (la cui finalità, su "input" comunitario, si ripete, era quella eliminare la stipula dei contratti a termine reiterati nel tempo) ha consentito l'assunzione, con il piano straordinario di cui alla legge 107/2015, anche di tale personale non abilitato e non precario – invece il personale proveniente dalle Gae, prima del piano assunzionale 2015/2016, erano i soli docenti precari pluridecennali, con esperienza di insegnamento e con rilevante punteggio acquisito, e legittima aspettativa di assunzione ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi, comunque con anzianità di iscrizione e di collocazione in graduatoria superiore ed tutti abilitati tutti all'insegnamento avendo superato, quanto meno, il concorso abilitante



per titoli ed esami del 1999/2000 - la gran parte del quale senza alcuna esperienza di insegnamento e con nessuna aspettativa di assunzione (prima di questa legge, ed in base alla disciplina ordinaria di cui al D.Lgs n. 207/1994 e smi) perché non abilitati all'insegnamento.

Pertanto, se già questi docenti sono stati avvantaggiati per aver potuto partecipare, pur non essendo abilitati all'insegnamento, all'assunzione straordinaria 2015/2016, appare paradossale che questi stessi, adesso, passano vantare una posizione di vantaggio rispetto alla ricorrente, titolare di concorso abilitante risalente all'anno 2000, con anzianità di collocamento nelle graduatorie della Gae di gran lunga maggiore, con un'anzianità servizio non paragonabile, e con punteggio di mobilità grandemente superiore.

A.4) **In conclusione**, è pacifico che, così facendo (l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 ed il CCNI di pari data, da questa recepito), è stata introdotta un'illegittima disparità di trattamento tra le predette due categorie di docenti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi (quelli provenienti dal concorso 2012) ai danni dei secondi (quelli provenienti dalle Gae).

Ed infatti, così facendo, **solo ai primi, provenienti da GM concorso 2012**, e cioè da un concorso successivo, **è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata), pur non essendo così previsto dalla legge n. 107/2005, la scelta dei posti disponibili nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, mentre i secondi (provenienti da GAE)**, come la ricorrente, pur essendo in possesso di un'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria conseguita nell'anno 2000 a seguito di apposito concorso pubblico per titoli ed esami, appositamente a ciò finalizzato, **hanno dovuto richiedere la sede definitiva tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai predetti indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.**

In tal modo, quindi, è stata garantita solo ai docenti partecipanti al concorso 2012 la stessa sede provinciale di quella di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio



dei docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente. Tale disparità di trattamento – in dispregio del punteggio posseduto - è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocata nelle GAE da molto tempo ed è stata impiegata per supplenze anche annuali da circa 12 anni (come si evince dalla copia dello stato di servizio presentata ai fini della ricostruzione della carriera) con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi, penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, la gran parte neo laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento, che, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale).

B) Per completezza, ma solo al fine di evidenziare che l'unico criterio discreitivo legittimo è quello del punteggio in graduatoria, si osserva che le operazioni di mobilità, nella parte in cui, nella seconda fase, hanno distinto la posizione dei docenti assunti entro il 2014/2015 dagli altri, senza considerare il punteggio, sono altrettanto illegittime.

Invero, altra situazione palesemente pregiudizievole per i docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente, introdotta illegittimamente dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, non trovando riscontro nella legge n. 107/2015, è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti entro il 2014/2015.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto B della mobilità, punto 1, si legge *“1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;”*.



Senonchè, ciò non trova riscontro nell'art. 1, comma 108 della 107/2015, primo periodo, laddove si legge che *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).”*.

Sicchè, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017, i “docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015”, partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C; invece, l'art.6 del CCNI, sulle *“Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”*, a proposito della *“FASE B”* prevede che *“1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto.”*.

E la differenza non è di poco conto. Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, la norma contrattuale introduce una deroga (determinando, in tal modo, una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016. Infatti, tale norma contrattuale, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015



alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo su ambito. Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015.

In ogni caso, la legge parla di mobilità territoriale nazionale su ambito – con la sola deroga del vincolo triennale - e non prevede alcuna prerogativa diversa dal punteggio posseduto.

^^^

Per cui, per quanto sopra, l'unico criterio discrezionale doveva essere quello del merito, e quindi quello del punteggio nella graduatoria di mobilità.

Pertanto, per tutto quanto sopra considerato - per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e dell'illegittimo CCNI nelle parti sopra evidenziate -, **resta il fatto che la ricorrente** che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo (ambiti Sicilia 0017, Sicilia 0018, Sicilia 0019, Sicilia 0020, Sicilia 0021, Sicilia 0022) – e poi, quindi, le altre province della Sicilia, come si legge nella domanda di mobilità – e che **ha un punteggio**, ai fini della mobilità, di punti **7** (+ 6 ai fini del ricongiungimento alla madre anziana, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1 al CCNI dell'8.4.2016 sulla mobilità), e quindi di **13 sull'ambito Sicilia 0017** (in cui ricade il suo comune di residenza di Palermo) **superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012** - quali i sig.ri: Giagrasso Salvatore Vincenzo (punti 0); **e/o, comunque, che ha un punteggio di 52 (+ 6= 58 sull'ambito Sicilia 0017), superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012** – quali i sigg.ri (considerando il punteggio di 52): Zito Rosaria (punti 48, Badagliacco Alessia (punti 24), Bellone Antonina (punti 23), Bonaccorsi Enza Giavanna Mari (punti 27), Bonfiglio Laura (punti 22),



Bertolami Rosanna (punti 21), Bisulca Silvana (punti 22), Bivona Patrizia (punti 21), Ciaccio Concetta (punti 15), Ciaccio Maria Beatrice (punti 18), Ciofalo Emanuela (punti 33), Chimenti Michela (punti 24), Chimenti Marco (punti 31), Chimenti Rosa (punti 45), Chinnici Antonio (punti 18), Calà Maria Concetta (punti 33), Colletta Marianna (punti 24), Cumella Concetta (punti 26), Caminita Salvatore (punti 17), Campisi Valentina (punti 22), Cincotta Claudia (punti 31), Cannella Angela (punti 19), Consiglio Antonella (punti 24), Capano Teresa (punti 24), Cracolici Agnese (punti 27), Cracolici Anna (punti 30), Corso Teresa (punti 22), Cusimano Francesca (punti 48), Castronovo Maria (punti 22), Costa Rosalia (punti 29), Castrogiovanni Sonia (punti 33), Cataldo Daniela (punti 12), Catalano Mario (punti 29), Di Benedetto Francesca (punti 25), Di Benedetto Giovanna (punti 22), Daidone Piera (punti 27), Di Falco Ivana (punti 32), Di Gerlando Francesca Maria (punti 26), Di Gregorio Rosa (punti 28), Di Giovanna Alessandra (punti 12), Dieli Tiziana (punti 34), Adamo Debora (punti 23), D'Amico Elena (punti 28), Di Maria Filippa (punti 18), Di Matteo Ilenia (punti 23), Di Natale Emanuela (punti 22), Di Paola Maria Antonella (punti 35), Dragotto Francesca Paola (punti 22), Durante Giusi Maria Pia (punti 34), Di Rosa Pietra (punti 23), D'Asdia Alessandra (punti 23), Di Stefano Maria Anna (punti 18), D'Izia Ivana Gaetana (punti 19), Fiaccabrino Karin (punti 25), Filiberto Elisa (punti 18), Fileccia Gabriella (punti 27), Fiumefreddo Vittoria (punti 33), Furnari Vera (punti 24), Ferrara Giuseppa (punti 24), Ferraro Anna (punti 21), Ferraro Rosa (punti 35), Giacalone Antonella (punti 18), Giannetto Claudia (punti 12), Gaipa Daniela (punti 18), Gervasi Alessia (punti 21), Guzzardo Barbara (punti 24), Alba Daniela (punti 24), Lo Baido Livia (punti 24), Lo Cascio Nicoletta (punti 35), Luglio Agnese (punti 17), La Lumia Ida Maria (punti 25), Lombino Nazarena (punti 33), La Mattina Teresa (punti 18), Longo Leonarda (punti 22), La Porta Silvana (punti 22), Lupo Pina (punti 17), La Rocca Marianna Emanuela (punti 26), La Rosa Maria (punti 20), Alessandra Amanda (punti 39), Oliveri Giovanna (punti 31), Imburgia Maria (punti 17), Macaluso Rita (punti 23), Militello Maria Elina (punti 12), Emma Silvia (punti 21), Magiapane Melissa (punti 19), Mangione Enrica (punti 26), Manno Antonella (punti 12), Manzo Francesca (punti 23), Mauro Ivana (punti 21), Muriella Maria (punti 24), Merendino Anna (punti 24), Marrone Francesca (punti 25), Muratore Valentina (punti 26), Mascellino Lucia (punti 19), Muscolino Melania (punti 16), Mosa Valeria (punti 32), Messina Daniela



(punti 39), Messina Vincenza (punti 27), Amato Lucia (punti 23), Mezzatesta Donata (punti 32), Nicolosi Laura (punti 50), Andreozzi Cinzia (punti 22), Inguglia Paolo (punti 31), Ingargiola Cinzia (punti 23), Ingargiola Daniela (punti 18), Intravaia Ilaria (punti 23), Nutricati Monica (punti 27), Piccione Daniela (punti 18), Pecoraro Claudia (punti 17), Pagano Anna Elisa (punti 23), Pellegrino Mariacristina (punti 20), Palazzolo Rosalia (punti 20), Pennino Enrica (punti 25), Profetto Rossella (punti 29), Purpura Paola (punti 29), Perrone Claudia (punti 22), Prestigiacomo Maria Grazia (punti 24), Parisi Rosalinda (punti 18), Pisciotta Adelaide (punti 18), Pitarresi Maria (punti 24), Piazza Maria Rosalia (punti 42), Rao Tiziana (punti 31), Ribauda Claudia (punti 35), Riccobono Anna (punti 17), Rolleri Francesca Paola (punti 18), Rinicella Donatella (punti 19), Renda Elisabetta (punti 17), Riina Giuseppe (punti 21), Rossi Rosalia (punti 24), Restivo Rita (punti 33), Rizzo Rosalinda (punti 28), Sclafani Virginia (punti 23), Scimeca Maria (punti 21), Silaco Fina (punti 27), Salerno Maria Rita Fortunata (punti 29), Sunzeri Claudia (punti 26), Srpio Vincenza (punti 17), Saputo Rita (punti 19), Siragusa Maria (punti 30), Serradifalco Antonio (punti 24), Strazzera Letizia (punti 36), Stassi Giovanna (punti 24), Savatteri Maria (punti 26), Taibi Maria Pia (punti 15), Tobia Cinia (punti 21), Talamona Luciana (punti 29), Tinervia Crocifissa (punti 23), Toralbo Benedetta (punti 24), Taormina Angela (punti 21), Tornese Francesca (punti 17), Tretacosti Patrizia (punti 21), Traina Orsola (punti 21), Vinciguerra Daniela (punti 24), Venturella Annalisa (punti 29), Vassallo Daniela (punti 13), Vitali Maria Grazia (punti 33), Zafferano Sgroi Giusi (punti 24), Zappalà Domenica (punti 19), Zarcone Ivana (punti 29), Alazio Roberta (punti 25), Monachino Francesca (punti 30), Nantista Cinzia (punti 32), Pellitteri Adele (punti 25), Perrone Marilena (punti 21), Prinszano valeria (punti 30) - **è stata pregiudicata nella scelta di tale Ambito Territoriale a vantaggio dei predetti pur avendo costoro un punteggio inferiore.**

* * *

Per non tacere nemmeno del fatto che, per quanto si evince sempre dal bollettino dei movimenti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo del 29.7.2016, gli altri posti disponibili ai fini della mobilità, prioritariamente, sono stati assegnati ai docenti già assunti nell'anno scolastico 2014/2015 non su ambito ma su scuola; e sicuramente tali posti, che dovevano restare solo in generale sull'Ambito Territoriale



della Provincia di Palermo, non sarebbero stati occupati (ed assegnati su scuola), nel rispetto del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, se il trasferimento fosse stato consentito legittimamente solo su ambito, perché, in tal caso, difficilmente, molti dei predetti docenti lo avrebbero richiesto.

* * *

L'art. 6 del CCNI ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, e, comunque, nell'ordinamento scolastico e meno che mai, più in generale, nell'ordinamento giuridico.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, essendole stata preclusa la mobilità a parità di condizioni sull'Ambito Territoriale di Palermo (come negli altri Ambiti), **riservata prioritariamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012 titolari di un punteggio inferiore in palese pregiudizio dei criteri del merito.**

3- Altra questione che rileva, sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo, è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Si consideri, infatti, che la ricorrente ancora non si capacita su come sia stata assegnata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara, Ambito Emilia Romagna 0005, la cui richiesta (come si evince dalla domanda di mobilità allegata in atti), risulta essere la 57^a - quando, nella sua richiesta, aveva selezionato, in prima istanza, Palermo (ambiti Sicilia 0017, 0020, 0021, 0019, 0022), e così via (come si evince dalla domanda di mobilità).

Invero, ai fini della prossimità rispetto alla provincia di Palermo, sede prescelta in quanto di residenza della ricorrente, la sede di assegnazione si trova ad oltre 1.200 km, e quindi tra i punti più lontani di cui alla tabella di prossimità prevista dall'art. 9, comma 17, dell'O.M. n. 241/2016.

Sicché e ad ogni modo, non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata l'assegnazione della ricorrente frutto del famoso c.d. "algoritmo" per l'individuazione delle sedi, che nel caso di specie ha errato in modo macroscopico, in



particolare chi ha immesso i dati, atteso che la sede di assegnazione oltre che lontana non tiene in alcuna considerazione né le disponibilità esistenti né le particolari famiglia legate al necessario ricongiungimento con il figli minore, essendo coniuge separata.

Come già sopra segnalato il Tar di Roma (con le ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016) si era pronunciato in via cauteare sospendendo gli effetti di tale provvedimento regolamentare, impugnato, peraltro, per gli stessi profili sopra evidenziati dal punto di vista della lesione del diritto soggettivo, e tale provvedimento (che poi è stato superato dal G.A. che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del G.O.), è in perfetta sintonia con le ordinanza dei Giudice del Lavoro sopra citate.

Ad ogni modo, per il caso di specie, si osserva ancora che resta ferma la giurisdizione del G.O., tanto più che lo stesso art. 1, comma 196, della legge n. 107/2015, ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che *“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*; e tanto più che l'art. 63 del D.Lgs n. 165/2001, e smi, al comma 1, prevede che *“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ... , ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.”*.

Per cui, anche a prescindere dall'impugnazione diretta o meno della citata O.M. resta il fatto che la ricorrente, in quanto già dipendente della P.A., ha pieno diritto a rivolgersi al G.O. a tutela dei propri diritti soggettivi.

4- Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione.



Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell'8.4.2016, legittima, in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012, si solleva incidente di costituzionalità della norma medesima per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come la ricorrente di 40 anni sradicata dal territorio e dalla propria famiglia e costretta a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti, si consideri quanto segue.

La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98, sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.

Il comma 73 così recita: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva”*.

Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono *“secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i competenza degli uffici scolastici regionali”*.



Come si vede, gli assunti in fase Zero e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le "vecchie regole" (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994), e verrà assegnata loro una sede di titolarità, che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari.

b) Poi abbiamo – ex comma 96 – i docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b).

Ora, secondo l'art. 1, comma 108, i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'a.s. 2015/2016. Da tale omessa indicazione, il CCNI dell'8.4.2016 e, quindi, l'O.M. di pari data, hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria, come per tutti i neoassunti in ruolo.

Solo che ciò – come si è avuto modo già di precisare - non può assolutamente essere.

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, come mobilità ordinaria, sarebbe illegittimo; sia perché il comma 73 (dell'art. 1, della legge n. 107/2015), espressamente, prevede la mobilità ordinaria, soltanto, per gli assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A, per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa; sia perché, evidentemente, in tal modo, si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori assunti nella medesima data dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE.

In ogni caso, tale discriminazione non avrebbe alcun senso anche alla luce della modifica introdotta, nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108, dal D.L. 29.3.2016



n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis, che non prevede alcuna distinzione tra di medesimi docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in materia di assegnazione provvisoria.

Ove mai, invece, si dovesse ritenere la normativa contrattuale e quindi anche l'O.M. n. 241 – quali atti presupposti – legittima perché conforme alla legge n. 107/2015, quest'ultima, certamente, sarebbe illegittima, in particolare, nella materia della mobilità docenti per l'assegnazione della sede definitiva, e ciò soprattutto, laddove, per gli assunti in via straordinaria in fase B e C, tale legge legittimasse una distinzione di trattamento tra le due posizioni dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE.

Infatti, in tale ipotesi, è palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A..

5- Sussistenza del “fumus boni iuris” e del danno grave ed irreparabile

5.1) Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi.

-) Innanzitutto, appare evidente l'illegittimità del punteggio di mobilità attribuito alla ricorrente (punti 7), nonostante questa abbia svolto ben 15 anni di servizio preruolo. E ciò per non avere illegittimamente il Miur riconosciuto tali anni di servizio perché svolti nella scuola paritaria.

E' ormai pacifico in giurisprudenza (anche riguardo alle operazioni di mobilità di cui qui si tratta) che debbano essere calcolati, ai fini del punteggio, anche gli anni di servizio svolti nella scuola paritaria.

Per cui, il punteggio spettante di diritto, ai fini delle operazioni di mobilità di cui qui si discute non è di 7 (+ 6 nell'ambito di ricongiungimento familiare) ma di 52 (+ 6 nell'ambito di ricongiungimento familiare).

-) Passando, poi, alla questione relativa alla graduatoria, la prima cosa che balza subito all'evidenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, è la



disparità di trattamento, che non trova riscontro nella legge n. 197/2015, venutasi a creare tra i docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE.

Il diverso e maggior punteggio (in particolare ove si considerino gli anni di servizio pre ruolo svoltisi nella scuola paritaria) individua e qualifica coloro che hanno maggiore anzianità di servizio e, quindi, il maggior merito professionale.

Non solo, ma, come si è detto in premessa, in particolare per la ricorrente, per quanto risulta dal suo stato di servizio e dallo stesso "curriculum" presentato, tra i vari titoli, la stessa risulta già idonea all'insegnamento in virtù di un concorso pubblico ordinario per titoli ed esami svolto nell'anno 2000, abilitante alle scuole dell'infanzia, e nell'anno 2008, abilitante all'insegnamento nella scuola primaria; che la pongono in posizione superiore a quella dei docenti inseriti nelle G.M. del concorso 2012 (che, addirittura, quando venne bandito non era abilitante all'insegnamento).

-) Di conseguenza, a parte il "fumus boni iuris", atteso che la presa in servizio è stata fissata per l'1.9.2016, è palese la necessità di una tutela cautelare immediata – anche nelle more del giudizio, in particolare per l'accertamento del diritto all'attribuzione del punteggio di mobilità - che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti all'assegnazione definitiva della sig.ra Minasola presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara, ambito Emilia Romagna 0005.

Infatti, l'assegnazione della predetta sede definitiva resta vincolante per tre anni.

La ricorrente - che ha l'età di 40 anni, è stata precaria per circa 16 anni, ed ha famiglia a Palermo - confidava per la sua assegnazione di sede definitiva quella posta nell'Ambito Territoriale di Palermo (in particolare nell'ambito Palermo 0017 in cui ricadono le scuole primarie di circostanti la sua residenza).

Invece, pur essendo in possesso di un'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita nell'anno 2000, e per la scuola primaria conseguita nell'anno 2008, dopo ben 16 anni di attività di insegnamento, si trova costretta a doversi trasferire definitivamente da Palermo a Ferrara con gravissime ripercussioni per sua



la famiglia, ed in particolare per l'unità familiare, e, comunque, per la sua stessa persona ed il suo equilibrio psicofisico.

^ ^ ^

Ciò premesso, la sig.ra Minasola Francesca Paola, come sopra rappresentata e difesa, in via cautelare e di urgenza ex art. 700 cpc, chiede all'On. Tribunale adito, l'accoglimento delle seguenti

DOMANDE

1) Preliminarmente, in quanto da considerare, quelli qui di seguito indicati, come controinteressati - coloro che hanno riportato un punteggio inferiore a quello di 7 (e/o di 13 sull'ambito Sicilia 0017) riportato dalla ricorrente: il sig. Giangrasso Salvatore Vincenzo (punti 0); nonché coloro che hanno riportato un punteggio inferiore a quello di 52 (e/o di 58 nell'ambito Sicilia 0017) che spetta di diritto alla ricorrente: quali i sigg.ri (considerando il punteggio di 52): Zito Rosaria (punti 48, Badagliacco Alessia (punti 24), Bellone Antonina (punti 23), Bonaccorsi Enza Giavanna Mari (punti 27), Bonfiglio Laura (punti 22), Bertolami Rosanna (punti 21), Bisulca Silvana (punti 22), Bivona Patrizia (punti 21), Ciaccio Concetta (punti 15), Ciaccio Maria Beatrice (punti 18), Ciofalo Emanuela (punti 33), Chimenti Michela (punti 24), Chimenti Marco (punti 31), Chimenti Rosa (punti 45), Chinnici Antonio (punti 18), Calà Maria Concetta (punti 33), Colletta Marianna (punti 24), Cumella Concetta (punti 26), Caminita Salvatore (punti 17), Campisi Valentina (punti 22), Cincotta Claudia (punti 31), Cannella Angela (punti 19), Consiglio Antonella (punti 24), Capano Teresa (punti 24), Cracolici Agnese (punti 27), Cracolici Anna (punti 30), Corso Teresa (punti 22), Cusimano Francesca (punti 48), Castronovo Maria (punti 22), Costa Rosalia (punti 29), Castrogiovanni Sonia (punti 33), Cataldo Daniela (punti 12), Catalano Mario (punti 29), Di Benedetto Francesca (punti 25), Di Benedetto Giovanna (punti 22), Daidone Piera (punti 27), Di Falco Ivana (punti 32), Di Gerlando Francesca Maria (punti 26), Di Gregorio Rosa (punti 28), Di Giovanna Alessandra (punti 12), Dieli Tiziana (punti 34), Adamo Debora (punti 23), D'Amico Elena (punti 28), Di Maria Filippa (punti 18), Di Matteo Ilenia (punti 23), Di Natale Emanuela (punti 22), Di Paola Maria Antonella (punti 35), Dragotto Francesca Paola (punti 22), Durante Giusi Maria Pia (punti 34), Di Rosa Pietra (punti 23), D'Asdia Alessandra (punti 23), Di Stefano Maria Anna (punti 18), D'Izia Ivana Gaetana (punti 19), Fiaccabrino Karin (punti 25), Filiberto Elisa (punti 18), Fileccia Gabriella



(punti 27), Fiumefreddo Vittoria (punti 33), Furnari Vera (punti 24), Ferrara Giuseppa (punti 24),
Ferraro Anna (punti 21), Ferraro Rosa (punti 35), Giacalone Antonella (punti 18), Giannetto Claudia
(punti 12), Gaipa Daniela (punti 18), Gervasi Alessia (punti 21), Guzzardo Barbara (punti 24), Alba
Daniela (punti 24), Lo Baido Livia (punti 24), Lo Cascio Nicoletta (punti 35), Luglio Agnese (punti
17), La Lumia Ida Maria (punti 25), Lombino Nazarena (punti 33), La Mattina Teresa (punti 18),
Longo Leonarda (punti 22), La Porta Silvana (punti 22), Lupo Pina (punti 17), La Rocca Marianna
Emanuela (punti 26), La Rosa Maria (punti 20), Alessandra Amanda (punti 39), Oliveri Giovanna
(punti 31), Imburgia Maria (punti 17), Macaluso Rita (punti 23), Militello Maria Elina (punti 12),
Emma Silvia (punti 21), Magiapane Melissa (punti 19), Mangione Enrica (punti 26), Manno
Antonella (punti 12), Manzo Francesca (punti 23), Mauro Ivana (punti 21), Muriella Maria (punti 24),
Merendino Anna (punti 24), Marrone Francesca (punti 25), Muratore Valentina (punti 26), Mascellino
Lucia (punti 19), Muscolino Melania (punti 16), Mosa Valeria (punti 32), Messina Daniela (punti 39),
Messana Vincenza (punti 27), Amato Lucia (punti 23), Mezzatesta Donata (punti 32), Nicolosi Laura
(punti 50), Andreozzi Cinzia (punti 22), Inguglia Paolo (punti 31), Ingargiola Cinzia (punti 23),
Ingargiola Daniela (punti 18), Intravaia Ilaria (punti 23), Nutricati Monica (punti 27), Piccione
Daniela (punti 18), Pecoraro Claudia (punti 17), Pagano Anna Elisa (punti 23), Pellegrino
Mariacristina (punti 20), Palazzolo Rosalia (punti 20), Pennino Enrica (punti 25), Profetto Rossella
(punti 29), Purpura Paola (punti 29), Perrone Claudia (punti 22), Prestigiacomo Maria Grazia (punti
24), Parisi Rosalinda (punti 18), Pisciotta Adelaide (punti 18), Pitarresi Maria (punti 24), Piazza Maria
Rosalia (punti 42), Rao Tiziana (punti 31), Ribauda Claudia (punti 35), Riccobono Anna (punti 17),
Rolleri Francesca Paola (punti 18), Rinicella Donatella (punti 19), Renda Elisabetta (punti 17), Riina
Giuseppe (punti 21), Rossi Rosalia (punti 24), Restivo Rita (punti 33), Rizzo Rosalinda (punti 28),
Sclafani Virginia (punti 23), Scimeca Maria (punti 21), Silaco Fina (punti 27), Salerno Maria Rita
Fortunata (punti 29), Sunzeri Claudia (punti 26), Srpio Vincenza (punti 17), Saputo Rita (punti 19),
Siragusa Maria (punti 30), Serradifalco Antonio (punti 24), Strazzera Letizia (punti 36), Stassi
Giovanna (punti 24), Savatteri Maria (punti 26), Taibi Maria Pia (punti 15), Tobia Cinia (punti 21),
Talamona Luciana (punti 29), Tinervia Crocifissa (punti 23), Toralbo Benedetta (punti 24), Taormina
Angela (punti 21), Tornese Francesca (punti 17), Tretacosti Patrizia (punti 21), Traina Orsola (punti
21), Vinciguerra Daniela (punti 24), Venturella Annalisa (punti 29), Vassallo Daniela (punti 13),



Vitali Maria Grazia (punti 33), Zafferano Sgroi Giusi (punti 24), Zappalà Domenica (punti 19), Zarcone Ivana (punti 29), Alazio Roberta (punti 25), Monachino Francesca (punti 30), Nantista Cinzia (punti 32), Pellitteri Adele (punti 25), Perrone Marilena (punti 21), Prisinzano valeria (punti 30) – tenuto conto del rilevante numero dei docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 indicati nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/2017 della Scuola Primaria pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo in data 29.7.2016 e della mancata indicazione di residenza, **autorizzare la notifica ex art. 151 cpc**, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo;

2) Ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data - il diritto della docente Minasola Francesca Paola a vedersi riconosciuto un punteggio, ai fini della mobilità per cui è causa, di punti 52 (+ 6 nell'ambito di ricongiungimento) e/o di quell'altro punteggio ritenuto di diritto tenuto conto degli anni di servizio (nella specie circa 15) svolti nella scuola paritaria;

3) Ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con la legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della docente Minasola Francesca Paola all'assegnazione della sede definitiva, innanzitutto, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide, nell'ordine di scelta indicato nella domanda di mobilità, e, quindi, innanzitutto, come prima scelta, nell'ambito Sicilia 0017, e, di seguito, 0018, 0020, 0021, 0019, 0022, e poi negli altri ambiti limitrofi, per come richiesto nella domanda di mobilità, in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna, in relazione al punteggio posseduto, tenuto conto delle graduatorie pubblicate il 29.7.2016 dagli Uffici Scolastici Provinciali interessati, ed in particolare di quella pubblicata nel bollettino dell'USP di Palermo, che ricomprende i citati ambiti per primi prescelti dalla ricorrente; nonché dei criteri di vicinarietà;



4) In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna / Ambito Territoriale di Ferrara (Emilia Romagna Ambito 0005) - e, quindi, presso il CPIA di Ferrara - assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Minasola Francesca Paola presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Palermo (nell'ambito Sicilia 0017, e/o negli altri ambiti prescelti 0018, 0020, 0021, 0019, 0022), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

5) In via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche esposto in premessa – stante l'evidente disparità di trattamento tra docenti provenienti dal concorso 2012 e docenti provenienti dalle Gae -, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione; e, nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna / Ambito Territoriale di Ferrara (Emilia Romagna Ambito 0005) - e, quindi, presso il CPIA di Ferrara - assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Minasola Francesca Paola presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Palermo (nell'ambito Sicilia 0017, e/o negli altri ambiti prescelti 0018, 0020, 0021, 0019, 0022), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;



- 6) Adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo, ordinando l'assegnazione della ricorrente nell'ambito Ambito Territoriale della Provincia di Palermo (nell'ordine: ambito Sicilia 0017, e/o, 0018, 0020, 0021, 0019, 0022), così come richiesto nella domanda di mobilità, e/o, comunque, negli altri ambiti vicini in considerazione di quanto rilevato ed eccepito in ricorso;
- 7) Subordinatamente, ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo di comunicare tutti gli indirizzi dei predetti controinteressati;
- 8) In via istruttoria, ove del caso, ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze: a) vero o no che la sig.ra Minasola Francesca Paola ha svolto servizio, come insegnante scuola dell'infanzia, presso l'Istituto "Cuore Immacolato di Maria" di Palermo, con contratti a tempo determinato, per i seguenti anni scolastici: 1999/2000, dall'11.10.1999 al 31.8.2000; 2000/2001, dall'1.9.2000 al 31.8.2001; 2001/2002, dall'1.9.2001 al 31.8.2002; 2002/2003, dall'1.9.2002 al 31.8.2003; 2003/2004, dall'1.9.2003 al 31.8.2004; 2004/2005, dall'1.9.2004 al 31.8.2005; 2005/2006, dall'1.9.2005 al 31.8.2006, dall'1.9.2005 al 31.8.2006; 2006/2007, dall'1.9.2006 al 31.8.2007; 2007/2008, dall'1.9.2007 al 31.8.2008; 2008/2009, dall'1.9.2008 al 31.8.2009; 2009/2010, dall'1.9.2009 al 31.8.2010; 2010/2011, dall'1.9.2010 al 31.8.2011; 2011/2012, dall'1.9.2011 al 31.8.2012; 2012/2013, dall'1.9.2012 al 31.8.2013; 2013/2014, dall'1.9.2013 al 31.8.2014; 2014/2015, dal 15.9.2014 al 30.5.2015; b) vero o no che l'Istituto "Cuore Immacolato di Maria" Scuola dell'Infanzia e Primaria, è un Istituto Paritario; si indicano come testimoni i sig.ri Spanò Maria Luisa e Salvo Anna Maria, con riserva di indicare altri anche in relazione delle difese di parte resistente e dell'eventuale articolazioni di ulteriori capitoli di prova, anche contraria;
- 9) Con riserva di domanda di risarcimento danni, anche mediante ulteriore autonomo giudizio.
- 10) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.



Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile, che ricade in materia di lavoro, e che il contributo dovuto è di euro 259,00.

Si produce: piano di assunzione straordinario; proposta di assunzione; perfezionamento proposta di assunzione; contratto individuale di lavoro del 30.11.2015; domanda di mobilità notificata con l'attribuzione del punteggio; nota del MIUR del 2.8.2016 di assegnazione della sede definitiva; stralcio mobilità a livello nazionale con indicazione della sede assegnata alla ricorrente; bollettino della mobilità pubblicato dall'U.S.P. di Palermo il 29.7.2016; certificati di idoneità all'insegnamento; stato di servizio; O.M. MIUR n. 241/2016 dell'8.4.2016; CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016; CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016, stralcio allegato D, tabella; D.M. n. 94 del 23.2.2016; D.I. n. 460 del 24.11.1998; D.M. MIUR del 24.9.2012 con allegato; interrogazione parlamentare riportata sulla rivista web "Orizzonte Scuola"; ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016 del Tar di Roma; giurisprudenza Giudice del Lavoro: ordinanza del Tribunale di Trani del 16.9.2016; ordinanza del Tribunale di Taranto del 20.9.2016; ordinanza del Tribunale di Brindisi dell'11.10.2016; ordinanza del Tribunale di Patti del 31.10.2016; Tribunale del Lavoro di Palermo (commento ordinanza su Orizzonte Scuola); Tribunale del Lavoro di Pavia, ordinanza dell'11.11.2016; Tribunale del Lavoro di Roma n. 3 ordinanze del 12.12.2016; Tribunale del Lavoro di Foggia; ordinanza del 21.12.2016; Tribunale del Lavoro di Vercelli, ordinanza del 3.1.2017; Tribunale del Lavoro Ferrara, ordinanza del 28.1.2017; Tribunale del Lavoro collegiale di Parma del 30.1.2017; Tribunale del Lavoro di Ravenna, ordinanza del 3.2.2017; commento su "Orizzonte Scuola" – ordinanza Tribunale del Lavoro di Ravenna.

Messina/Ferrara, 6.4.2017

avv. Giovanni Marchese

